

**Parere del MIT n. 3138 del 27/02/2025**

Oggetto: Garanzia provvisoria affidamenti sotto soglia

Quesito:

Nel caso in cui per affidamenti di lavori di importo inferiore a un milione di euro la stazione appaltante (nel rispetto delle indicazioni della circolare MIT n. 298/2023) decida di procedere con procedura aperta in luogo della procedura negoziata stabilita dall' art. 50, co. 1, lett. c) del codice ai fini della richiesta della garanzia provvisoria si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 53 del codice o l'art. 106 del medesimo Codice? Grazie per la cortese risposta

Risposta aggiornata

In applicazione del principio del risultato, si ritiene che l'affidamento di contratti sotto soglia mediante procedura ordinaria, in assenza di un interesse transfrontaliero certo, rimanga assoggettato alle restanti misure di semplificazione dettate per tali contratti, ivi inclusa la disciplina relativa alla garanzia provvisoria, ferma restando l'esigenza di valutare i maggiori rischi correlati alla tipologia di procedura prescelta sotto il profilo di un'eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'operatore economico individuato come aggiudicatario.